

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **581/1988** (ECLI:IT:COST:1988:581)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **11/05/1988**

Deposito del **19/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **01/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9248**

Atti decisi:

N. 581

ORDINANZA 11-19 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Saronno nel procedimento penale a carico di Pezzaglia Caterina, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Saronno, con ordinanza dell'8 febbraio 1985, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui esclude l'applicabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 a chi già ne ha beneficiato, quando il reato per cui l'imputato è nuovamente citato a giudizio sia legato con il vincolo della continuazione a quello per cui il provvedimento previsto dall'art. 77 è stato applicato";

Considerato che questa Corte con sentenza n. 267 del 1987 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha beneficiato del provvedimento";

e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. sentenza n. 577 del 1987, ordinanze n. 486 del 1987 e n. 333 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 267 del 1987, "nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli ha beneficiato del provvedimento", questione sollevata dal Pretore di Saronno con ordinanza dell'8 febbraio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.